

STATUTO
COSTITUZIONE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita l'Associazione denominata "SCUDERIA FERRARI CLUB SIRACUSA".

ARTICOLO 2 - L'Associazione ha sede legale in Siracusa, attualmente in Viale Tunisi n. 29; l'Associazione ha sede operativa e conviviale in Villasmundo, attualmente in Via Vitt. Emanuele n. 117. ;

ARTICOLO 3 - L'Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, è apolitica, è asindacale, è democratica e non ha scopi di lucro, si prefigge lo scopo di:

- promuovere e propagandare la passione per l'automobilismo sportivo e principalmente di sostenere i colori della Ferrari;
- promuovere, esclusivamente a favore dei propri associati, la pratica dell'attività automobilistica sportiva dilettantistica, solidaristica e ricreativa in genere e di offrire loro un luogo di amichevole riunione;
- promuovere la diffusione e lo sviluppo delle discipline automobilistiche sportive dilettantistiche sia individuali che a squadre, con particolare riferimento a quelle che consentano agli associati di esprimere il loro spirito sportivo e competitivo ed altresì di occupare il tempo libero in modo costruttivo e salutare;
- promuovere ed applicare lo studio teorico e pratico nelle varie discipline automobilistiche sportive;
- la creazione, l'organizzazione e la gestione di strutture ed impianti sportivi, sia pubblici che privati, propri o di terzi, nonché luoghi di incontri in genere tra gli associati;
- l'organizzazione e/o collaborazione per lo svolgimento di manifestazioni sportive, anche a carattere agonistico, e culturali in genere;
- l'organizzazione di stages, corsi ed incontri a carattere formativo anche di discipline non sportive purché destinate esclusivamente a favore degli associati;
- indire corsi di avviamento agli sports, di attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci;

- intrattenere relazioni con Enti ed Associazioni che operino nel campo delle finalità dell'Associazione, anche aderendo ad Enti o ad Associazioni sia europei che extraeuropei, e partecipando ad organizzazioni di convegni di studio e di corsi di aggiornamento;
- partecipare a congressi e convegni a cui l'Associazione sia interessata, ove si possa trovare occasione di un più ampio dibattito e/o approfondimento delle tesi proposte, anche per dare e ricevere un contributo di esperienze e di lavori;
- l'Associazione, per la realizzazione degli scopi sociali, rappresenterà i propri iscritti presso qualsiasi Pubblica Autorità od Ente in Italia o all'Estero;
- l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, di analogo scopo, sia Italiane che Estere, nonché agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ed in tal caso accetterà lo Statuto e tutti i regolamenti da essi emanati;
- l'Associazione aderisce, accettandone lo STATUTO, alla "Scuderia Ferrari Club s.c. a r.l." con Sede in Maranello (MO), Via Abetone Inferiore n. 4.

Per il conseguimento delle finalità previste dallo scopo sociale, l'Associazione si atterrà alle norme contenute nello STATUTO e nel regolamento della "Scuderia Ferrari Club s.c. a r.l." le quali integrano il presente STATUTO.

L'Associazione "Scuderia Ferrari Club Siracusa" sarà ufficialmente riconosciuta dalla Ferrari S.P.A. a partire dalla data di acquisto di una quota di capitale del valore di 40 (quaranta) Euro della "Scuderia Ferrari Club s.c. a r.l.".

Per il conseguimento delle finalità, l'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse dalle suddette, salvo che non siano attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per perseguire i propri scopi l'associazione si potrà avvalere, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o alla migliore qualificazione dell'attività, di consulenti ed esperti nei vari rami di intervento che di volta in volta si intraprenderanno, istruttori ed allenatori sportivi, consulenti legali e contabili, organizzatori di spettacoli ed intrattenitori, ed altro.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

ARTICOLO 4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal capitale iniziale versato e dai contributi di ammissione che gli Associati versano in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- da eventuali oblazioni, contributi straordinari o liberalità da parte di privati, Enti ed Amministrazioni Pubbliche o Statali;
- da contributi di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di determinati progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da tutti gli altri beni che alla stessa possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali.

Qualora gli introiti di cui sopra provengano da enti privati, questi non dovranno essere in contrasto con il marchio Ferrari e/o dei suoi sponsor o partners.

Costituiscono inoltre il Patrimonio dell'Associazione tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Durante la vita dell'Associazione non potranno mai essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi o riserve eventualmente costituite, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Il Patrimonio non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 6 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario previsto dalla Legge, da presentare all'Assemblea degli associati.

Il Rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

SOCI

ARTICOLO 7 - Sono ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, le persone fisiche che abbiano la passione per l'automobilismo sportivo in genere a prescindere dal possesso o meno di automobili FERRARI, che ne facciano richiesta al

Consiglio Direttivo ottenendone l'ammissione.

I Soci si dividono in:

- ° Soci fondatori; ovvero quelle persone che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione.
- ° Soci Ordinari; ovvero quelle persone fisiche che sono state ammesse a partecipare all'attività sportiva, propagandistica ed educativa dell'associazione a seguito di domanda di ammissione regolarmente accolta.
- ° Soci Familiari: ovvero quelle persone fisiche, familiari dei Soci Ordinari, che ne facciano richiesta. Questi Soci non sono tenuti al versamento della quota annuale e non hanno diritto di voto nelle Assemblee. Verseranno solamente il contributo previsto per il rilascio della tessera di appartenenza alla "SCUDERIA FERRARI CLUB SIRACUSA".
- ° Soci Juniores; ovvero le persone fisiche minorenni che svolgono attività sportiva presso gli impianti dell'associazione o messi a disposizione della stessa, nonchè tesserati per l'attività sportiva di kart.
- ° Soci Sostenitori; ovvero tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che abbiano a cuore le sorti dell'associazione e che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella stabilita dall'organo direttivo per i soci Ordinari;
- ° Soci Onorari: ovvero le persone fisiche che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione in modo meritevole. Tale tipo di Socio sarà suggerito dal Consiglio Direttivo alla prima riunione dell'Assemblea dei Soci che ne delibererà l'iscrizione nel libro Soci. Il Socio Onorario non verserà la quota di iscrizione, potrà assistere alle riunioni assembleari ma non avrà diritto di voto.

L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il numero dei Soci è illimitato.

Chi è intenzionato a diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo in uno alla quota di iscrizione, indicando i propri dati anagrafici e la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'Associazione, nonchè l'impegno ad osservarne lo STATUTO.

Nei casi di domande di ammissione a socio presentate da un minorenne, le stesse dovranno

essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione. La domanda si intende respinta qualora venga restituita la quota di iscrizione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Ogni associato che abbia compiuto la maggiore età ha il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello STATUTO e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché per l'approvazione del rendiconto.

In qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata.

Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere, entro il mese di marzo di ciascun anno, le quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e ad osservare lo STATUTO, i regolamenti e tutte le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio, pena l'esclusione che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

In funzione delle risorse di Bilancio, eccezionalmente, quando particolari necessità lo richiedano, il Socio è tenuto al pagamento di una quota straordinaria "una tantum".

La qualità di Socio dà inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed alla vita associativa.

Il singolo Socio può interessarsi all'organizzazione ed alla sponsorizzazione di manifestazioni ma il parere sulla fattibilità delle stesse è comunque sottoposto all'accettazione ed all'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Nessuna persona che non sia aderente all'associazione, od anche invitata, può essere introdotta nei locali sociali.

Le attrezzature e quant'altro messo a disposizione degli associati non può essere asportato o comunque utilizzato in via esclusiva senza il preventivo permesso dell'organo direttivo.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile se non per causa di morte ed è inoltre non rivalutabile.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 8 - La qualifica di Socio si perde per recesso e per esclusione.

ARTICOLO 9 - Il recesso dovrà essere comunicato con apposita comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso non libera il socio dal versamento della quota associativa per l'anno sociale iniziato da almeno due mesi alla data della comunicazione e non comporta il rimborso, da parte dell'associazione, di contributi, quote o corrispettivi

specifici già versati per periodi successivi al recesso stesso.

ARTICOLO 10 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente STATUTO, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione nonchè alle disposizioni contenute nello STATUTO della "Scuderia Ferrari Club s.c. a r.l." a cui la ns. Associazione ha aderito e che integra il presente STATUTO;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale, e/o straordinario;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) che abbia condanna che comporti interdizione dai Pubblici Uffici.

Poiché l'associazione, per l'attuazione dei fini previsti dall'art. 3 dello STATUTO, si attiene a tutte le disposizioni di volta in volta diramate dalla "Scuderia Ferrari Club s.c. a r.l.", vigila, anche tramite ogni singolo socio, che il comportamento degli associati sia in conformità a tali disposizioni ed alla immagine che da sempre contraddistingue il marchio del Cavallino.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro Soci.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.

I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11 - Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- 5) il Segretario, se nominato;
- 6) il Tesoriere, se nominato;
- 7) il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.

Tutte le cariche associative sono gratuite, ad eccezione delle spese vive sostenute per l'espletamento di tali incarichi.

Tuttavia, eccezionalmente, ad un componente del Consiglio Direttivo, possono essere affidati particolari incarichi retribuiti, la cui finalità ed entità sarà di volta in volta fissata

dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato e successivamente occorrerà la ratifica dell'Assemblea dei Soci nella prima ritenuta valida.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 12 - L'Assemblea è costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ARTICOLO 13 - L'Assemblea ordinaria:

- ° delibera sul bilancio d'esercizio e sul bilancio preventivo;
- ° nomina il Consiglio Direttivo;
- ° nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
- ° delibera sulle linee guida dell'attività dell'Associazione;
- ° delibera sui ricorsi dei Soci avverso provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo;
- ° delibera sui regolamenti;
- ° delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente STATUTO o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno: la prima entro il mese di gennaio per la nomina del Consiglio Direttivo e la seconda entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea viene inoltre convocata dal Consiglio Direttivo entro venti giorni da quando ne sia fatta richiesta per iscritto allo stesso dal Collegio dei Revisori dei conti o da almeno un quinto degli associati.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, qualunque sia il numero degli associati presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice

Presidente; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se il titolare è assente, e, se lo ritiene opportuno, due scrutinatori.

ARTICOLO 14 - Ogni Socio ha diritto ad un voto. Egli non potrà rappresentare più di due altri Soci.

ARTICOLO 15 - L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello STATUTO e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando il liquidatore.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16 - Il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta all'atto della costituzione dell'Associazione e successivamente dall'Assemblea dei Soci ed è composto da cinque a sette membri scelti fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti.

Esso assume solidalmente la responsabilità della gestione amministrativa.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, compatibilmente con il numero dei componenti il Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con il subentro di quelli che nell'ultima elezione valida hanno riportato il maggior numero di voti. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare sulle direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l'esecuzione stessa;
- b) deliberare sui progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale consuntivo, da presentare in Assemblea;
- c) deliberare sugli investimenti patrimoniali;
- d) deliberare sull'importo delle quote annue di associazione e su quelle straordinarie e/o

- “una tantum”;
- e) deliberare sull'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
 - f) deliberare sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con altri Enti o Istituzioni;
 - g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale ivi compresi quelli relativi agli eventuali rapporti di collaborazione ed anche di lavoro subordinato instaurati per effetto degli incarichi affidati;
 - h) deliberare sugli atti di amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea;
 - i) trasferire l'indirizzo della sede ed istituire e sopprimere sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed anche all'Estero;
 - l) redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un'apposito e separato rendiconto, qualora vengano occasionalmente effettuate raccolte pubbliche di fondi;
 - m) compilare i regolamenti interni;
 - n) aderire ad altre Enti od Associazioni affini, regionali, nazionali ed esteri;
 - o) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

PRESIDENTE

ARTICOLO 17 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale e giudiziale dell'Associazione di fronte allo Stato, Pubbliche Amministrazioni, Società, Enti e Privati.

Ha i seguenti compiti:

- ° assicura il buon funzionamento dell'Associazione;
- ° verifica il rispetto dello STATUTO e dei regolamenti;
- ° controlla l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- ° valuta le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti di urgenza, salvo riferirne al Consiglio Direttivo;
- ° firma gli atti e la corrispondenza dell'Associazione;
- ° mantiene i rapporti con la Ferrari S.p.A. e la “Scuderia Ferrari Club s.c. a r.l.”;
- ° convoca l'Assemblea dei Soci su richiesta di almeno un quinto degli associati o almeno tre consiglieri;
- ° presenta il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, previa relazione del Consiglio Direttivo.

E' autorizzato, in forma esemplificativa e non tassativa:

- ° a riscuotere dallo Stato, dalle Pubbliche Amministrazioni, Società, Enti e Privati, somme di ogni genere, a qualsiasi titolo, rilasciandone ampia liberatoria quietanza;

° ad intervenire nei pubblici giudizi e negli atti legali di donazioni, lasciti, ecc..

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 18 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne assume tutti i poteri in caso di sua assenza e/o impossibilità.

SEGRETARIO

ARTICOLO 19 - Il Segretario tiene aggiornati i libri sociali, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali dell'Assemblea e collabora con il Presidente per la buona riuscita di tutte le attività dell'associazione.

TESORIERE

ARTICOLO 20 - Il Tesoriere tiene la contabilità dell'associazione, cura gli eventuali rapporti con le banche e predispone il rendiconto da consegnare al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 21 - Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nomina al proprio interno il Presidente.

Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio Direttivo ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello STATUTO e delle Leggi in materia.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, redige la propria relazione annuale sui Rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo.

Può procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e controllo, singolarmente o collegialmente.

DISTRIBUZIONE DI UTILI

ARTICOLO 22 - L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative facenti parte, per legge, STATUTO o regolamento, della medesima e unitaria struttura.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 23 - Tutte le controversie tra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi, sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale composto da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la Presidenza, nominato dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Agli arbitri, che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I Soci, con l'accettazione dello STATUTO, si impegnano alla presente Clausola Compromissoria.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 24 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento, per qualunque causa, nomina un liquidatore nella persona del Presidente pro tempore.

Esperita la liquidazione, estinte le obbligazioni in essere, il Patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra Associazione od Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RICONOSCIMENTO

ARTICOLO 25 - Ai fini dell'eventuale possibile riconoscimento come persona giuridica dell'Associazione, atteso che esso riconoscimento è irrilevante e ininfluenza per il perseguimento degli scopi sociali, ma riveste comunque un interesse e rappresenta un fatto positivo per l'Associazione, la stessa domanda al Consiglio Direttivo di intraprendere, a discrezione del Consiglio stesso, le opportune iniziative sul piano legale per ottenere il riconoscimento dell'Associazione come persona giuridica. Qualora il Consiglio non ritenesse di chiedere il riconoscimento legale, non incorrerà in alcuna responsabilità, essendo la relativa richiesta rimessa al suo insindacabile giudizio.

NORMA FINALE

ARTICOLO 26 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente STATUTO, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti non Commerciali.